



Bruxelles, 11.2.2016
COM(2016) 63 final

ANNEX 2

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (EAC), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

ALLEGATO I

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DEGLI STATI PARTNER DELL'EAC

1. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 4, alla data di entrata in vigore del presente accordo sono interamente soppressi i dazi doganali dell'UE (di seguito "dazi doganali dell'UE") su tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, ad eccezione di quelli del capitolo 93, originari di uno Stato partner dell'EAC. Per i prodotti compresi nel capitolo 93, l'UE continua ad applicare l'aliquota del dazio della nazione più favorita (di seguito "aliquota del dazio NPF") in vigore.
2. All'importazione dei prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari di qualsiasi Stato partner dell'EAC riconosciuto dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 51¹.
3. A partire dal 1° ottobre 2015, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 50, si può ritenere che si abbiano perturbazioni dei mercati dei prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 quando il prezzo di mercato dello zucchero bianco nell'UE è inferiore per due mesi consecutivi all'80% del prezzo di mercato dello zucchero bianco nell'UE constatato nella campagna di commercializzazione precedente.
4. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti compresi nelle voci tariffarie 1701 e 0803 0019 originari degli Stati partner dell'EAC e immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare. La disposizione è applicabile per un periodo di dieci (10) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Tale periodo è prorogato per altri dieci (10) anni, a meno che le Parti non decidano diversamente.

¹ A tal fine e in deroga all'articolo 50, singoli Stati riconosciuti dalle Nazioni Unite come paesi meno sviluppati possono essere soggetti a misure di salvaguardia.